Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 27 gennaio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in. Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1957, n. **1333.**

Approvazione del regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1148, contenente norme relative alla proroga e all'ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato *alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958*
Atti del *Governo, registro n. 110, foglio n. 30.* — BELLEVA

Regolamento per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148.

Art. 1.

L'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle aziende e cooperative ammessi alla costruzione diretta, avviene nei modi indicati dal presente regolamento.

Art. 2.

I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione devono presentare apposita domanda.

Essa deve essere indirizzata alla Gestione INA-Casa, compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.

Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita, nonchè il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dalla Gestione INA-Casa.

La Gestione INA-Casa stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intenda far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e riprodursi mediante manifesti nei singoli Comuni interessati.

Art. 3.

Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore deve specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

Nelle domande di assegnazione deve altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Le domande debbono contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dalla Gestione INA-Casa e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 4.

I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, in relazione a quanto disposto dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal punto quinto dell'art. 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sono determinati in base al bisogno di alloggio del lavoratore ed alla sua anzianità di lavoro nel luogo in cui sono state effettuate le costruzioni ammesse all'assegnazione.

Art. 5.

In relazione al bisogno di alloggio i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente:

A) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data in cui dalla Gestione INA-Casa è bandito il concorso per l'assegnazione degli alloggi, ovvero da minor tempo, se in conseguenza di calamità, ovvero di sfratto, purchè non causato da immoralità:

a) in abitazioni improprie: baracche, stalle, grotte, caverne, cantine, ovvero in campi di raccolta, in dormitori pubblici od altri alloggi procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica punti 4

b) in soffitte, in sottoscala od in sotterranei . » 2

c) in terranei . . . . » 1

d) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno di due unità:

1) con la determinazione di una situazione di sovraffollamento, intendendosi per tale quella che si verifica quando la superficie complessiva dell'alloggio, ripartita per il numero delle persone che lo occupano abitualmente dà un rapporto inferiore a m² 6 per persona . . . . punti 4

2) senza che si determini una situazione di sovraffollamento . . . . » 2

B) domande di lavoratori che abitino con il proprio nucleo familiare alla data in cui dalla Gestione INA-Casa è bandito il concorso per l'assegnazione degli alloggi:

e) in alloggio che disti dal luogo di lavoro più di due ore con gli ordinari mezzi di trasporto . . » 3

f) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza di sgombero delle autorità competenti . . . . » 3

g) in alloggio che debba essere abbandonato in seguito ad ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, sempre che lo sfratto non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità . . . » 2

h) in alloggio sovraffollato, intendendosi tale quello in cui la superficie complessiva ripartita per il nucleo familiare delle persone che lo occupano abitualmente dia un rapporto inferiore a m² 6 per persona . . . . » 2

i) in alloggio antigienico . . . . . . » 2
(dichiarato tale dalla pubblica autorità).

Nel caso in cui la graduatoria abbia riferimento ad alloggi costruiti in modo diretto per i propri dipendenti da amministrazioni, enti od aziende, secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 e dall'art. 1, punto 2) della legge 26 novembre 1955, n. 1148, fra i titoli di preferenza da attribuirsi alla domanda del lavoratore è compreso il trasferimento di autorità nella località nella quale sono state effettuate le costruzioni, avvenuto da non oltre diciotto mesi alla data del bando di concorso, nell'ambito della stessa Amministrazione, ente od azienda.

Al titolo suddetto sono attribuiti . . . . . » 3

A ciascuna domanda può essere attribuito il punteggio corrispondente ad uno solo dei titoli sopra indicati.

Le domande alle quali non sia stato attribuito alcun punteggio in relazione agli elementi dimostrativi di bisogno di alloggio contenuti nel presente articolo, sono classificate in base al punteggio da attribuirsi in relazione a quanto disposto dai successivi articoli 7 ed 8.

Art. 6.

Qualora le Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi, in relazione a situazioni locali, ritengano che vi siano elementi che determinino la opportunità di spostare il rapporto della graduatoria di bisogno elencata al precedente articolo, uditi i sindaci dei Comuni interessati qualora questi ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, possono chiedere al Comitato di attuazione che sia attribuito non oltre un punto in più ad una o più tra le voci indicate sotto le lettere *b*), *c*), *d*), n. 2, *e*), *f*, *g*, *h*), ed *i*), per le graduatorie da formarsi in relazione agli alloggi costruiti in uno o più Comuni del territorio della Provincia.

La richiesta della Commissione deve essere motivata e la determinazione del Comitato di attuazione ha vigore fino a quando lo stesso non ne stabilisca la revoca o la modifica.

Le Commissioni provinciali, udito eventualmente il parere dei sindaci o dei loro delegati, tenuto conto delle situazioni ambientali quali si manifestano nelle circoscrizioni di zona nelle quali svolgono la loro funzione, possono, altresì procedere entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla definizione esplicativa delle voci determinanti gli elementi di bisogno elencati alle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'articolo precedente.

La delibera della Commissione deve essere motivata; essa ha effetto dopo l'approvazione del Comitato di attuazione e fino a quando lo stesso, su richiesta delle Commissioni, o di sua iniziativa, non ne dichiari la decadenza o la modifica.

Art. 7.

In relazione all'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni i punteggi da attribuirsi alle domande di assegnazione sono determinati nel modo seguente:

per anzianità di lavoro da tre a sei anni . punti 1

per anzianità di lavoro oltre i sei anni fino a nove anni . . . . » 2

per anzianità di lavoro oltre i nove anni . » 3

Art. 8.

Oltre al punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti in base ai titoli considerati dagli articoli precedenti, sia in relazione al bisogno di alloggio, sia in corrispondenza dell'anzianità di lavoro, a ciascuna domanda è attribuito un punteggio in relazione alla composizione del nucleo familiare del lavoratore aspirante all'assegnazione, determinato nel modo seguente.

Numero di persone appartenenti al nucleo familiare del lavoratore:

da due a tre unità . . . . punti 1
da quattro a cinque unità . . . . » 2
da sei a sette unità . . . . » 3
otto unità ed oltre . . . . » 4

Art. 9.

Agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro degli aspiranti che al momento della presentazione della domanda di assegnazione di alloggio prestano abitualmente la loro opera nella circoscrizione di zona in cui sono sorte le costruzioni ammesse a concorso, si fa riferimento alla prima occupazione documentabile nella circoscrizione stessa indipendentemente da eventuali, successivi periodi di disoccupazione o trasferimenti temporanei purchè la durata di questi non sia superiore al periodo di occupazione subordinata sopra considerata. In quest'ultimo caso, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro complessiva, si tiene conto dei soli periodi di attività lavorativa subordinata effettuati nella circoscrizione di zona considerata e che possono essere documentati dall'interessato.

L'anzianità di lavoro deve essere comprovata secondo le modalità stabilite dalla Gestione INA-Casa, udito il parere della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi prevista dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

Per gli aspiranti che concorrano in base al titolo della residenza nella circoscrizione di zona in cui avvengono le costruzioni, l'anzianità di lavoro, valutata nei limiti posti dal terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, deve essere comprovata dall'aspirante per tutto il periodo lavorativo nella circoscrizione stessa, secondo le modalità previste dal comma precedente.

Art. 10.

Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente all'atto della presentazione della domanda.

Tuttavia, nella domanda possono essere indicate variazioni prevedibili a breve scadenza del nucleo familiare dipendenti da matrimonio o nascita; in tal caso delle medesime si terrà conto per l'attribuzione provvisoria del punteggio relativo al carico familiare, che sarà confermato soltanto se, prima dello scadere del termine per la presentazione delle opposizioni, e comunque, non oltre quattro mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il lavoratore interessato documenterà alla Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi che le previsioni si sono verificate integrando le condizioni richieste per l'attribuzione definitiva del punteggio.

Art. 11.

L'ordine di graduatoria è formato sulla base del punteggio complessivo, attribuito a ciascun candidato, risultante dalla somma dei punti relativi al bisogno di alloggio con quelli relativi all'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona in cui sorgono le costruzioni.

A parità di punteggio la precedenza è determinata con estrazione a sorte.

Dopo la pubblicazione del Foglio annunzi legali della Provincia della graduatoria definitiva, la Gestione INA-Casa, previa constatazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto

del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, della sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento delle domande, indice il sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, in pubblica seduta, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, o da funzionario da lui delegato appartenente allo stesso Ufficio, alla presenza del Prefetto, dell'Intendente di finanza, o di un loro rappresentante.

Art. 12.

Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini dell'attribuzione del punteggio indicato all'art. 8, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti o dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali od affini sino al quarto grado, i quali, oltre a convivere stabilmente col lavoratore e ad essere a suo carico, resultino residenti nello stesso Comune.

Art. 13.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1334.

Approvazione del piano particolareggiato n. 136, di esecuzione della zona compresa tra via Appia Nuova, via Appia Pignatelli e via dell'Almone, in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la delibera consiliare 6 novembre 1952, n. 1026, con la quale il comune di Roma ha chiesto l'approvazione del piano regolatore particolareggiato n. 136 di esecuzione della zona compresa tra via Appia Nuova, via Appia Pignatelli e via dell'Almone;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate le seguenti opposizioni: Bagnoli Rodolfo e Mario (1); Suor Maria Caterina Galieti (2); Parisini Giselda (3); Zuzzi Michele (4); Sabbatini Rosa in Levantesi (5); Sabbatini Rosa e Ileana Levantesi (6); Levantesi Ileana (7); Di Giannantonio Elda (8); Jacopo Marcello (9): Noviello Alfredo e Tabacco Giovanni (10); Grappasonni Giovanni, Maierini Romeo (11); Grappasonni Giovanni (12); Piccini Ranieri (13); Giulio Bartolini (14); Giuseppe Aronica (15); Raffaele Laudani (16); Nunziati Renato (17); Cecchetti Darvinio (18);

Ritenuto che il comune di Roma ha formulato le proprie deduzioni alle opposizioni presentate, con nota n. 11383 del 28 marzo 1957;

Ritenuto che fuori termine sono state presentate opposizioni da parte di Bonetti Emilio (19); Pellegrini Giovanni (20); Testa Antonio e Noviello Alfredo (21); Proietti Enrico (22); Pierantozzi Francesco (23); Fumelli Genovetfa (24); Marcello Jacopo e Di Fazio Edoardo (25); Comitato borgata IV Miglio (26); Bouvier Augusta Maria (27); Diaz Antonica (28); Amalia Perotti (29); Nicastro Federico (30); Parini Amelia (31); Scialanga Alfonso (32):

Ritenuto che il piano in esame prevede la sistemazione edilizia della zona onde conferirle un assetto ordinato pur tenendo conto dell'attuale situazione di fatto;

Ritenuto che il piano particolareggiato prevede essenzialmente:

1) la sistemazione della rete stradale principale, costituita dalle vie Appia Nuova e Appia Pignatelli, dalla via dell'Almone, nonchè dalla futura via di scorrimento che sottopassa l'Appia Nuova e sovrapassa l'Appia Pignatelli, raccordandosi ad esse mediante rampe;

2) la destinazione della maggior parte delle aree al di fuori dello esistente nucleo edilizio detto del IV Miglio a parco privato con particolari limitazioni tra cui il divieto di superare con le costruzioni l'altezza massima assoluta di m. 8,50;

3) la destinazione a villini signorili e comuni od a costruzione intensiva, l'una a l'altra con particolari limitazioni, al margine del nucleo edilizio esistente;

Considerato che i criteri adottati dal Comune nella redazione del piano in esame appaiono ammissibili, tenuto conto del carattere panoramico della località e del fatto che nella zona si è sviluppata, finora, una edilizia piuttosto caotica e frammentaria in conseguenza del vincolo generico di rispetto, che non preclude la possibilità di costruire ma la disciplina solo caso per caso;

Considerato, peraltro che, in adesione alle proposte del Comune appare necessario stralciare dall'approvazione l'intera zona delimitata con tratto rosso continuo nella planimetria in scala 1:5000 in quanto la zona stessa ricade nel comprensorio del piano paesistico attualmente in corso di formazione a cura del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato, per quanto riguarda la viabilità interna, che si ravvisano di massima, ben studiati tanto i tracciati quanto le sezioni stradali proposte dal Comune;

Che, tuttavia non appare ammissibile che le costruzioni e le strade secondarie sbocchino direttamente sull'Appia Nuova per cui è necessario stralciare dalla approvazione del presente piano la zona delimitata con tratto blu continuo nella planimetria in scala 1:5000, compresa tra la via Appia Nuova e la zona a verde pubblico del fosso dell'Acqua Santa, al fine di consentire al Comune di studiare un più adeguato sistema viario che elimini ogni diretta immissione di traffico sulla importante arteria;

Considerato che l'opposizione Bagnoli Rodolfo e Mario (1) i quali chiedono che venga spostata la linea di demarcazione tra la zona a villini comuni e quella a villini signorili onde il loro terreno sia interamente compreso in zona a villini comuni può essere accolta, in considerazione della lieve entità della modifica richiesta;

Considerato che l'opposizione Jacopo Marcello (9) può essere accolta nel senso di spostare la fascia di rispetto della zona intensiva, della larghezza di metri lineari 10, a partire dal fronte della via Privata Perseo verso la via Galloro, fino a comprendere nella zona destinata ad edilizia intensiva il relitto di proprietà dello opponente;

Considerato che le opposizioni Parisini Giselda (3), Levantesi Ileana (7), Grappasonni Giovanni (12), Giulio Bartolini (14), Giuseppe Aronica (15), Bonetti Emilio (19), Fumelli Genoveffa (24), Marcello Jacopo e Di Fazio Edoardo (25), Amalia Perotti (29) non danno luogo a provvedere poiché ricadono nella zona della quale, come precedentemente è stato detto, viene disposto lo stralcio;

Considerato che le seguenti osservazioni, le quali mirano esclusivamente alla salvaguardia di interessi privati, sono da respingere in quanto chiedono l'abolizione e la modifica di soluzioni che il progetto del nuovo piano regolatore prevede in relazione ad accertate, imprescindibili esigenze urbanistiche di azzonamento, di viabilità, igieniche, di rispetto ambientale, oppure propongono soluzioni che sono in contrasto con le finalità del piano: suor Maria Caterina Galieti (2), Zuzzi Michele (4), Sabbatini Rosa (5), Sabbatini Rosa e Ileana Levantesi (6), Noviello Alfredo e Tabacco Giovanni (10), Grappasonni Giovanni, Maierini Romeo ed altri (11), Piccini Ranieri (13), Raffaele Laudani ed altri (16), Nunziati Renato (17), Pellegrini Giovanni (20), Proietti Enrico (22), Pierantozzi Francesco (23), Comitato borgata IV Miglio (26), Bouvier Augusta Maria (27), Diaz Antonica (28), Nicastro Federico (30);

Considerato che le opposizioni a firma Di Giannantonio Elda (8) e Cecchetti Darvinio (18) non danno luogo a provvedere poiché formulano richieste eccessivamente generiche e mancano di motivazione;

Considerato che l'opposizione a firma Testa Antonio e Noviello Alfredo (21) risulta implicitamente accolta a seguito della reiezione del ricorso suor Maria Caterina Galieti (2);

Visto il voto n. 672, emesso dalla Commissione per l'attuazione del piano regolatore di Roma, nell'adunanza del 18 giugno 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con gli stralci e le modifiche derivanti dall'accoglimento di alcune opposizioni è approvato il piano particolareggiato n. 136 di esecuzione della zona compresa tra via Appia Nuova, via Appia Pignatelli e via dell'Almone.

Sono accolte le seguenti opposizioni: Bagnoli Rodolfo e Mario (1), Jacopo Marcello (9), Testa Antonio e Noviello Alfredo (21).

Non danno luogo a provvedere le opposizioni: Parisini Giselda (3), Levantesi Ileana (7), Grappasonni Giovanni (12), Giulio Bartolini (14), Giuseppe Aronica (15), Bonetti Emilio (19), Fumelli Genoveffa (24), Marcello Jacopo e Di Fazio Edoardo (25), Amalia Perrotti ved. Parini (29), Di Giannantonio Elda (8), Cecchetti Darvinio (18).

Sono respinte le osservazioni seguenti: suor Maria Caterina Galieti (2), Zuzzi Michele (4), Sabatini Rosa in Levantesi (5), Sabbatini Rosa e Ileana Levantesi (6), Noviello Alfredo e Tabacco Giovanni (10), Grappasonni Giovanni, Maierini Romeo (11), Piccini Ranieri (13), Raffaele Laudani (16), Nunziati Renato (17), Pellegrini Giovanni (20), Proietti Enrico (22), Pierantozzi Francesco (23), Comitato borgata IV Miglio (26), Bouvier Augusta Maria (27), Diaz Antonica (28), Nicastro Federico (30).

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria catastale in scala 1:2000, in un elenco delle proprietà vincolate ed in una relazione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 36. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1335.

Modifica delle circoscrizioni del Consolato generale di 1ª categoria in San Francisco e del Consolato di 1ª categoria in Los Angeles (Stati Uniti d'America).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale di 1ª categoria in San Francisco (Stati Uniti d'America) è modificata come segue:

gli Stati del Nevada e dell'Utah; lo Stato di California eccettuate le seguenti contee: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange; Isole Hawai; Isola di Guam; Isole americane di Samoa; Isole americane del Pacifico; Territori di amministrazione fiduciaria delle Isole Marshall, Caroline, Palau, Yap e Marianne.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Los Angeles (Stati Uniti d'America) è modificata come segue:

lo Stato di Arizona e le seguenti contee dello Stato di California: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 39. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1336.

Emissione di una serie di tre francobolli celebrativi del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di tre francobolli per celebrare il decimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di tre francobolli celebrativi del decimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 40 — REITLVA

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1957.

Classificazione tra le provinciali di cinque strade, in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 26 marzo 1956, n. 53, con la quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) da Escalaplano, sulla strada provinciale « stazione Ierzu-Perdasdefogu-Escalaplano-Ballao » a Orroli all'innesto con la provinciale « Orroli-cantoniera Nurri »;

2) « dell'Ortobene » che da Nuoro porta alla frazione di N. S. del Monte, sul monte Ortobene;

3) dal bivio sulla strada statale n. 129, in regione Hoghe, al bivio sulla strada statale n. 125, presso Dorgali;

4) da Macomer al confine con la provincia di Cagliari, verso Santu Lussurgiu;

5) dal bivio sulla statale n. 129, presso la cantoniera Barbosu, ad Ottana;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata ai termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 22 ottobre 1957, n. 1958;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) da Escalaplano, sulla strada provinciale « stazione Ierzu-Perdasdefogu-Escalaplano-Ballao » a Orroli all'innesto con la provinciale « Orroli cantoniera Nurri »;

2) « dell'Ortobene », che da Nuoro porta alla frazione di N. S. del Monte, sul monte Ortobene;

3) dal bivio sulla strada statale n. 129, in regione Hoghe, al bivio sulla strada statale n. 125, presso Dorgali;

4) da Macomer al confine con la provincia di Cagliari, verso Santu Lussurgiu;

5) dal bivio sulla statale n. 129, presso la cantoniera Barbosu, ad Ottana, in provincia di Nuoro, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1957

Il Ministro: TOGNI

(362)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1958

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Serrara Fontana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 novembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Serrara Fontana, nell'isola di Ischia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Serrara Fontana;

Riconosciuto che il territorio predetto costituisce, per la ricchezza di incomparabili paesaggi godibili dalle strade, dal mare e dai numerosi belvedere, tra i quali il suggestivo e tradizionale villaggio peschereccio e il promontorio di Sant'Angelo, un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Serrara Fontana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Serrara Fontana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della nona seduta

L'anno 1954 addì 18 del mese di novembre, alle ore undici in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

ISOLA D'ISCHIA - Estensione del vincolo d'insieme a tutto il territorio dei comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti riguardanti il comune di Napoli, la Commissione passa a trattare la questione dell'estensione del vincolo di insieme a tutto il territorio dell'isola d'Ischia (comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana) posta all'ordine del giorno.

Intervengono a questo punto alla riunione, i sindaci dei Comuni e precisamente:

Mazzella avv. Vincenzo, sindaco di Forio d'Ischia;
Monti dott. Leonardo, sindaco di Lacco Ameno;
Mattera geom. Pietro Carlo, sindaco di Serrara Fontana;
il sindaco di Barano d'Ischia, rappresentato dal sindaco di Serrara Fontana;
Castagna Antonio, sindaco di Casamicciola.

Interviene inoltre, alla riunione il dott. Giacomo Deuringer, che rappresenta l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia.

L'ing. Rusconi nel far presente che allo stato attuale solo parte di detti Comuni è vincolata, illustra ai convenuti la necessità di estendere su tutta l'isola d'Ischia il vincolo allo scopo di poter assicurare la necessaria tutela delle bellezze naturali e panoramiche dell'isola.

Aggiunge che, una volta imposto il vincolo d'insieme su tutto il territorio, sarà cura della Soprintendenza provocare dal Ministero con la maggiore sollecitudine, la redazione del Piano territoriale paesistico.

L'avv. Mazzella pur plaudendo all'iniziativa della Soprintendenza e pur convenendo sulla necessità di salvaguardare le bellezze naturali e panoramiche dell'isola, tiene a precisare che non bisogna dimenticare le varie esigenze di ogni singolo Comune. Bisogna tener conto — egli dice — delle evoluzioni della vita e della naturale espansione di ogni singolo Comune e pertanto, un piano territoriale paesistico redatto in termini schematici non potrebbe apportare alcun vantaggio ai Comuni amministrati. Aggiunge infatti che il Piano territoriale paesistico non deve prevedere zona di assoluto divieto di costruzione, perchè come si è dimostrato con il vigente Piano territoriale paesistico, in alcuni casi è stato necessario concedere deroghe perchè è inammissibile che la vita e l'espansione di un Comune possano essere fermate da un Piano territoriale paesistico.

Lo stesso propone che prima di procedere all'espansione del vincolo d'insieme su tutta l'isola venga redatto il nuovo piano territoriale paesistico da sottoporsi preventivamente al parere dei sindaci e, una volta approvato il Piano territoriale paesistico dal Comune, si dia corso all'imposizione del vincolo.

Il prof. Chiaromonte risponde che comprende e giustifica le preoccupazioni dell'avv. Mazzella ma deve chiarire che ai sensi di legge è necessario imporre preventivamente il vincolo prima di procedere alla redazione del piano paesistico.

L'ing. Rusconi e l'ing. Schioppa affermano che le considerazioni del sindaco sono giuste e saranno tenute presenti nella redazione del Piano territoriale paesistico il quale è indispensabile, oltre che per assicurare l'adeguata tutela paesistica e panoramica, anche per dare la possibilità al privato di sapere — preventivamente — dove e in che misura potrà costruire.

Il dott. Deuringer concorda con la iniziativa della Soprintendenza e del Ministero, affermando che il vigente Piano territoriale paesistico è insufficiente e sollecita quindi la redazione del nuovo Piano territoriale paesistico di ogni Comune affinchè l'Ente che egli rappresenta sappia come regolarsi in avvenire ed anche perchè detto Ente possa redigere al più presto a sua volta i piani regolatori dei diversi Comuni dell'isola in conformità delle norme stabilite dai piani paesistici.

Il sindaco di Casamicciola si associa a quanto esposto dal sindaco di Forio, egli non è contrario, in linea di massima alla estensione del vincolo su tutta l'isola però desidera che il vincolo stesso non debba rappresentare un eccessivo legame allo sviluppo del Comune. Anche egli desidera che sia redatto, preventivamente, il Piano territoriale paesistico da sottoporre al parere di ogni Comune prima dell'imposizione del nuovo vincolo.

Il dott. Ceriani risponde che ritiene infondate le preoccupazioni dei sindaci perchè la Commissione non intende affatto ostacolare lo sviluppo edilizio e turistico ma soltanto disciplinare detto sviluppo per la salvaguardia delle bellezze naturali e panoramiche dell'isola. Per poter far ciò è indispensabile, ovviamente, vincolare le zone non ancora sottoposte alla tutela della legge. Successivamente si redigerà, con la migliore sollecitudine, di intesa con i Comuni il Piano territoriale paesistico, tenendo presenti le considerazioni e le richieste dei sindaci interessati.

Dopo ampie discussioni i sindaci tengono a mettere a verbale la seguente dichiarazione:

« I sindaci dell'isola di Ischia allo stato attuale, non sentono di poter dare il loro consenso alla estensione del vincolo a tutto il territorio dei Comuni da essi amministrati. Prima di esprimere definitivamente il loro parere chiedono che l'apposita Commissione del Piano territoriale paesistico, la quale già da tempo ha iniziato i suoi lavori, voglia sottoporre — preventivamente — ad essi le zone e le relative limitazioni che interessano il territorio dei loro Comuni ad essa Commissione, ritenute suscettibili di vincolo e di limitazioni ».

La Commissione udita la dichiarazione di sindaci ritiene che pur tenendo nella debita considerazione in sede di redazione del Piano territoriale paesistico, quanto è stato fatto presente dai sindaci interessati è necessario estendere il vincolo all'intero territorio di tutta l'isola di Ischia e propone al soprintendente di voler curare, con sollecitudine, i relativi provvedimenti di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(230)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1958

Composizione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sull'istituzione dei Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461;

Decreta:

I Collegi sindacali per il controllo della gestione delle Stazioni sperimentali per l'industria, per il triennio 1° gennaio 1958-31 dicembre 1960 sono composti come segue:

Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano:

Revisori effettivi:

Vetri dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Di Lauro dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Casoni avv. Giorgio, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Raccuglia dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Miraglia dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano:

Revisori effettivi:

Pelo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Betocchi dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Silva Ambrogio, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Vaiana dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Leone dott. Benedetto, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per la seta in Milano:

Revisori effettivi:

Latino dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Brenna dott. Alemanno, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Delle Vedove dott. Giuseppe, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Terrana dott. Carmelo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Assante dott. Giovanni Battista di Cupillo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per i combustibili in Milano:

Revisori effettivi:

Bazzichelli dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ceriati dott. Gino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Chiappa ing. Luigi, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Cipriani dott.ssa Nicoletta De Matteis, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Assante dott. Giovanni Battista di Cupillo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma:

Revisori effettivi:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Giunta dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Juvarra dott. Fernando, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Carrubba dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Licciardello dott. Michelangelo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli:

Revisori effettivi:

Pizzolorusso dott. Emanuele, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Giglio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Casteller Giovanni, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Merlino dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Amirante dott. Mariano, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria:

Revisori effettivi:

Spinelli dott. Giorgio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Carlevale dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Priolo dott. Armando, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Chiavola dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano:

Revisori effettivi:

Morgetano dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cuttica dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Porru dott. Enrico, in rappresentanza degli industriali.

Revisori supplenti:

Tucci dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Pedrocco dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Roma, addì 13 gennaio 1958

Il Ministro: GAVA

(301)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Fontemigliari, sita nell'ambito del comune di Montecatini Val di Cecina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 novembre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Fontemigliari, sita nell'ambito del comune di Montecatini Val Cecina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montecatini Val di Cecina;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè data la natura del terreno, ricco di piante di cipressi, costituisce una caratteristica nota del paesaggio toscano, e forma altresì un'insieme di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, comprendente i due lati della strada che si svolge da Casa Corrente (q. 258), fino all'incrocio della strada Montecatini Val di Cecina-La Bacchettona, a quota 248 (Casa Fontemigliari), nonchè sullo svolgimento di quest'ultima strada per un chilometro verso Montecatini Val di Cecina fino alla Casa Macinaia e per un altro chilometro, verso La Bacchettona, fino alla quota 196, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Montecatini Val di Cecina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Adunanza del giorno 23 *novembre* 1956

(*Omissis*).

Il signor presidente constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la discussione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) Riesame vincolo terreno alberato in località « Fontemigliari », in comune di Montecatini Val di Cecina;

(*Omissis*).

OGGETTO: Riesame vincolo terreno alberato in località « Fontemigliari » comune di Montecatini Val di Cecina.

Su conforme proposta del signor presidente,

La Commissione

Vista la nota n. 8045 del 24 settembre 1956 inviata dal Ministero della pubblica istruzione in merito all'argomento in oggetto;

Presi in esame tutti gli atti relativi al vincolo del terreno alberato in località « Fontemigliari », comune di Montecatini Val di Cecina;

Vista la precedente deliberazione adottata ai sensi dell'art. 1, n. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il giorno 13 marzo 1956;

Riaffermate le motivazioni che provocarono la deliberazione suddetta, in quanto le piante dei cipressi esistenti nella località di Fontemigliari presentano una particolare bellezza e sono pregevoli per la loro rarità costituendo una caratteristica nota del paesaggio toscano;

Riconosciuto che essi formano un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che non deve essere comunque alterato;

Considerata l'estensione della zona e la necessità di addivenire al più presto alla pubblicazione del formale decreto di vincolo;

Vista la lettera n. 1230 del 25 marzo 1956, con la quale il sindaco di Montecatini Val di Cecina ha dato la sua adesione all'imposizione del vincolo paesistico in località « Fontemigliari »;

Delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il terreno alberato in località « Fontemigliari », comune di Montecatini Val di Cecina, ricorrente ai due lati della strada che si svolge da Casa Corrente (q. 258) fino all'incrocio della strada Montecatini Val di Cecina - La Bacchettona, a quota 248 (Casa Fontemigliari), nonchè sullo svolgimento di quest'ultima strada per un chilometro verso Montecatini Val di Cecina sino alla Casa Macinaia e per un altro chilometro, verso La Bacchettona, sino alla quota 196, come la delimitazione riportata graficamente in rosso sull'acclusa carta topografica, in scala da 1 a 25.000 che è parte integrante del presente verbale.

Il soprintendente: SANPAOLESI

Il Presidente.

Il segretario: Vera Mauro TOSI

(229)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1957, n. 1303 « Approvazione del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1958, all'art. 10, sesta linea, in luogo di « dell'insegnamento . . . » leggasi « dell'insegnante . . . ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Benedetti, nato a Vercelli il 19 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Genova in data 10 luglio 1942, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1941-42.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(232)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Renato Bartoli nato a Osimo (Ancona) il 12 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Urbino in data 13 luglio 1945, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1942-43.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino

(233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 17 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Giraudo Pietro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 31 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ventura Carmela — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 590 — Data: 20 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Pillitteri Filippo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 11 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giannelli Gemma Italia di Giovanni e Pansini Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 106.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3387 — Data: 14 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Granato Ilario fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 — Data: 15 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Marchisio Antonio fu Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4592 — Data: 8 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lanciello Salvatore — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data: 5 luglio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Spinelli Giacomo fu Vito — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 748 — Data: 24 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bernardini Alfredo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 73.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 gennaio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(323)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	636,65
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,455
1 Corona norvegese	87,517
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	165,465
1 Franco belga	12,542
100 Franchi francesi	148,755
1 Franco svizzero acc.	142,865
1 Lira sterlina	1751,125
1 Marco germanico	148,73
1 Scellino austriaco	24,024

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1957, n. 3974/1878, registrato alla Corte dei conti in data 16 dicembre 1957, registro n 26 Agricoltura, foglio n.244, è stato determinato in L. 10.763.560 (lire diecimilionisettecentosessantatremilacinquecentosessanta), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 10 marzo 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 del 20 maggio 1955, per i terreni espropriati in agro dei comuni di San Pietro Vernotico (Brindisi) e Vernole (Lecce), rispettivamente in forza dei decreti Presidenziali 25 luglio 1952, n. 1169, e 25 giugno 1952, n. 1700 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 (supplemento ordinario) del 10 settembre 1952 e n. 278 (supplemento ordinario) del 1º dicembre 1952) al nome della ditta SOCIETA' PER LE BONIFICHE DEI TERRENI FERRARESI E PER LE IMPRESE AGRICOLE, Anonima con sede in Roma e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 10.760.000 (lire diecimilionisettecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(177)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 8, 15 e 19 novembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art 6 ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTE ESPROPRIATE	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato) (Capitale nominale)	Ammontare interessi (arrotondato) (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	Data e numero	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Opera valorizzazione Sila													
1	BERLINGIERI Irene fu Annibale	12- 8-51	848	26- 4-54	202	3- 9-54	19-11-57 3959/1863	10-12-57	25	240	850 000	115 000	Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza	Cosenza
2	BERLINGIERI Irene fu Annibale	12- 8-51	841	26- 4-54	202	3- 9-54	19-11-57 3960/1864	10-12-57	25	239	3 610 000	490 000	Id. Id	Id
3	CORRADO Orlando fu Costantino	16- 9-51	1029	23- 3-54	150	5- 7-54	19-11-57 3884/1788	10-12-57	25	238	7.120 000	935.000	Id. Id.	Id.
4	CORRADO Orlando fu Costantino	15- 7-51	681	23- 3-54	150	5- 7-54	19-11-57 3882/1786	10-12-57	25	237	1 115 000	145 000	Id. Id.	Id
5	MARTUCCI Francesco fu Luigi (erede BENINCASA Ernesto fu Francesco)	16- 9-51	1026	15- 7-54	225	30- 9-54	19-11-57 3883/1787	10-12-57	25	236	2 240 000	290 000	Id Id.	Id.
	Ente Puglia e Lucania													
6	LECCA DUGAGINI Achille fu Giulio	28-12-52	3686	2- 4-55	142	22- 6-55	19-11-57 3878/1782	10-12-57	25	244	15 020 000	1.500 000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
7	LECCA DUGAGINI Achille fu Giulio	28-12-52	3685	2- 4-55	142	22- 6-55	19-11-57 3879/1783	10-12-57	25	245	28.975.000	2.915 000	Id. Id.	Id.
8	LECCA DUGAGINI Achille fu Giulio	28-12-52	3684	17- 5-55	177	3- 8-55	19-11-57 3880/1784	10-12-57	25	243	22.240.000	2.235 000	Id. Id.	Id.
9	PAVONCELLI Giuseppe, Gaetano, Federico e Antonio fu Nicola	4-11-51	1263	24-12-55	69	23- 3-56	8-11-57 2677/581	10-12-57	25	242	33.595 000	6.685.000	Id. Id.	Id.
10	PELLICCIARI Pasquale fu Tommaso	30- 8-51	797	23- 3-54	134	14- 6-54	19-11-57 2678/582	10-12-57	25	241	68.880.000	7.850.000	Id. Id.	Id.
11	VIGGIANI Gioacchino fu Carlo	19-11-52	2174	24-12-54	64	18- 3-55	15-11-57 3715/1619	10-12-57	25	277	4.650 000	415 000	Id Id.	Id.

Roma, addì 30 dicembre 1957

Visto, p. il Ministro: DATO

(180)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, dell'estensione di ettari 1437 (millequattrocentotrentasette), compresa nei comuni di Forlì, Predappio e Meldola, località Lardiano e Rovaldino in Monte, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

est: dalla casa colonica del podere « I Fondi », verso sud, attraversa il torrente Para, segue la strada campestre dei poderi « I Biagi », « Bugano » e « Collina » fino ad incontrare la strada statale n. 9 *ter* della Rocca delle Caminate in località « La Croce » alla progressiva km 7 della strada statale anzidetta, quindi segue la detta strada statale, verso Rocca delle Caminate, fino alla progressiva km. 5;

sud: dalla progressiva km 5 della strada statale n. 9 *ter*, volge verso ovest, segue la strada campestre dei poderi « Osteriaccia e Acquasanta » fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 9 *ter* a nord del parco della Rocca delle Caminate, quindi, intersecando la strada statale n. 9-*ter* verso sud, segue volgendo a ovest la strada campestre dei poderi « Monteluccio di sopra » Monteluccio di sotto » e « Canovazzetto » fino ad incontrare la riva destra del fiume Rabbi;

ovest: dal podere « Canovazzetto » segue verso valle la riva destra del fiume Rabbi, fino alla « Chiesa del Canale dei Mulini » a San Lorenzo in Noceto »;

nord. dalla « Chiesa del Canale dei Mulini » verso est, segue la strada campestre del podere « Monterosso » fino ad incontrare, alla progressiva km. 3, la strada statale n. 9 *ter* (ramo San Martino in strada), quindi, verso sud, segue la strada statale n. 9-*ter* fino al bivio « Valbella »; abbandona poi la detta strada statale segue, dal bivio « Valbella » la strada comunale di Ravaldino in Monte fino al podere « I Fondi ».

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, dell'estensione di ettari 1674 (milleseicentosettantaquattro), compresa nei comuni di Cesena e Bertinoro, località San Mamante, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:

est: dalla casa colonica del podere « Montalto » attraversa il « rio dei Mulinelli » verso sud, fino alla Chiesa della parrocchia « Fratta », dalla Chiesa anzidetta, segue verso sud ovest la strada comunale della Fratta fino all'innesto di detta strada con la strada comunale del « rio Taverna », da tale innesto di strade, in linea retta verso sud, fino alla casa colonica del podere « Bagagnozzi », previo attraversamento del « rio Taverna », dalla casa colonica del podere « Bagagnozzi », segue verso sud la strada campestre del podere « Macori », attraversa il « rio delle Calanche », fino al monte « Granello », da detto monte, verso sud per la casa colonica del podere « Gallina », fino ad incontrare la strada comunale della parrocchia di « San Mamante »; segue quindi la strada comunale di San Mamante verso est, fino al ponte sul « rio della Busca » nella strada statale n 71, Umbro-Casentinese alla progressiva km 259,750, segue infine detta strada statale verso sud fino all'innesto della strada comunale di «Formignano», alla progressiva km. 257,800,

sud: dall'innesto della strada comunale di « Formignano » con la strada statale n 71 Umbro-Casentinese, alla progressiva km. 257,800, segue verso ovest la strada comunale anzidetta fino alle scuole di Formignano, quindi prosegue in linea retta verso nord-ovest fino al Cimitero di Formignano, dal Cimitero di Formignano riprende la strada comunale di Formignano verso sud-ovest fino alla casa colonica del podere « Migliori », dalla casa colonica « Migliori » segue lo spartiacque fino ad incontrare la strada comunale di « Luzzena » a sud-est di « Monte Cavallo »,

ovest dalla strada comunale di « Luzzena » verso nord-ovest segue la strada poderale a nord-est di « Monte Cavallo » fino alla casa colonica del podere « Ottavio »; dalla casa colonica « Ottavio », segue il fosso di confine comunale denominato « rio Salso », verso nord, fino all'incrocio di strade poderali di « Ca' Raccini », quindi, verso nord-est, segue la strada campestre del podere « La Collina » fino al Cimitero della parrocchia di « Tessello »; dal Cimitero anzidetto segue verso nord la strada comunale di Tessello fino al Cimitero della parrocchia di « Collinello »;

nord: dal Cimitero della parrocchia di « Collinello », segue verso est la strada comunale di Collinello fino alla Chiesa della parrocchia di « Paderno » ed infine dalla Chiesa di « Paderno », abbandona la strada comunale e segue verso sud est la strada comunale e segue verso sud-est la strada carreggiabile interpoderale che conduce alle case coloniche dei poderi « Stella » e « Ca' dell'Ospedale », fino a ricongiungersi alla casa colonica del podere « Montalto ».

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, dell'estensione di ettari 584 (cinquecentoottantaquattro), compresa nei comuni di Cesena e Roncofreddo, località rio Mattero, delimitata dai confini sotto indicati

Confini:

est: strada comunale di Roversano, strada comunale Oriola fino all'incontro con la strada comunale Montevecchio;

sud: strada comunale di Montevecchio fino a Ca' Solfanara; miniera di zolfo abbandonata, fiume Savio,

ovest: fiume Savio, tratto della miniera di zolfo abbandonata fino alla strada vicinale Candiano.

nord: strada vicinale Candiano, dal fiume Savio fino all'incontro con la strada comunale di Roversano

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Forlì, dell'estensione di ettari 1240 (milleduecentoquaranta), compresa nei comuni di Meldola e Civitella località Castelnuovo, Montevescovo, Bagnolo e Gualdo, delimitata dai confini sotto indicati

Confini:

est: dalla casa colonica del podere « La Canna », segue verso sud la strada comunale di « Pian di Spino » che si snoda lungo il basso corso del torrente Voltre, fino alla località detta « Scatolaccia » in corrispondenza del « Fosso di Val di Pondo »,

sud dalla località « Scatolaccia », verso ovest, attraversa il torrente « Voltre », prosegue lungo il fosso di « Ca' di Monte » fino alla casa colonica omonima e quindi segue verso ovest la strada campestre dello spartiacque fino al quadrivio di strade campestri di detta strada, con le strade della « Palmaccia » della « Massarola » e della « Budona »; quindi volge verso sud segue la strada campestre della « Massarola » in cresta allo spartiacque, fino al « Palazzo Botfondi », da « Palazzo Botfondi », volge a ovest, segue la strada carreggiabile che conduce al Cimitero del « Gualdo » fino all'innesto di detta strada con la strada provinciale del Ronco.

ovest dall'innesto della strada del Cimitero del Gualdo con la strada provinciale del Ronco segue, verso nord la strada provinciale stessa fino al ponte sul fiume Bidente denominato « della Buca », indi, da detto ponte segue verso valle la riva destra del fiume Bidente fino alla confluenza del fiume stesso col torrente Voltre;

nord dalla confluenza del fiume Bidente col torrente Voltre risale la riva sinistra del torrente Voltre fino a deviare sulla strada comunale di Pian di Spino all'altezza circa della casa colonica del podere « La Canna », punto di partenza

Fino al 31 dicembre 1962, sono vietate sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pistoia, dell'estensione di ettari 650 (seicentocinquanta) circa, compresa nel comune di Pistoia, delimitata dai confini sotto indicati

Confini:

sud: strada dell'Acquerino, dal Passo delle Trebbie al ponte di rio Balzini,

est: rio Balzini (confine con la foresta demaniale),

nord: crinale dal monte « La Croce » a Poggio Moscone e, proseguendo lungo il corso del rio Martellano dalle origini fino al confine con la foresta demaniale;

ovest: confine est della foresta demaniale, torrente Limentrina e, proseguendo lungo il confine est della foresta demaniale, fino al Passo delle Trebbie

(66)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Reali Giuseppe fu Carlo, già esercente in Padova, via San Francesco n. 54. Tali marchi erano contrassegnati col n. 12-PD.

(145)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare (rettifiche)

Decreto Presidenziale 26 ottobre 1957
registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1957
registro n. 49 Esercito, foglio n. 371

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (613) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2170).

Ballerini Antonio di Luigi e di De Sanctis Lucia, da Tagliacozzo (L'Aquila), classe 1922, alpino, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Il cognome viene così rettificato: Ballerino.

Decreto Presidenziale 12 ottobre 1953 (512) (Bollettino ufficiale 1953, disp. 49, pag. 3886).

Calderoni Michele fu Vito e di Di Lorenzo Pasqua, da Taranto, classe 1916, sottotenente 80° fanteria « Roma ». Il cognome viene così rettificato: Calderone.

Decreto Presidenziale 29 novembre 1954 (593) (Bollettino ufficiale 1955, disp. 6, pag. 768).

Capoccetti Francesco di Anania e di Celio Gemma, da Massa d'Albe (L'Aquila), classe 1921, caporale, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». La maternità e la località di nascita vengono così rettificati: Angela Gemma Celio, nato a San Pelino frazione di Avezzano.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (613) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2178).

Capocelli Francesco di Anamo e di Celio Gemma, da San Pelino-Avezzano (L'Aquila), classe 1921, caporale, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Rettifica: Capoccetti Francesco di Anania e di Angela Gemma Celio, ecc.

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (634) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1932).

Capocitti Igino di Salvatore e di Valentini Angela, da Balsorano (L'Aquila), classe 1922, alpino, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Il cognome viene così rettificato: Capoccitti.

Decreto luogotenenziale 11 novembre 1917 (Bollettino ufficiale 1917, disp. 83, pag. 6837).

Cerruti Giuseppe, da Parma, aspirante ufficiale reggimento fanteria. Rettifica: Ceruti Giuseppe di Ernesto e di Sormani Maria, nato a Soragna (Parma), il 7 luglio 1882, ecc.

Decreto Presidenziale 19 settembre 1952 (461) (Bollettino ufficiale 1952, disp. 44, pag. 4462).

Cesta Angelo di Eliseo e di Maddalena Capua, da Collelongo (L'Aquila), classe 1917, caporal maggiore, 157° fanteria « Cirene ». Il nome e la maternità vengono così rettificati: Angelantonio Zeffiro, maternità Casciere Maddalena.

Decreto Presidenziale 25 luglio 1956 (664) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 3, pag. 3541).

Fronzaglia Umberto fu Giovanni, da Rocca Pia (L'Aquila), classe 1913, distretto Sulmona, capomanipolo, LXXIX battaglione camicie nere « 3 gennaio ». Rettifica: Fronsaglia Umberto Nazario di Giovanni Antonio, ecc.

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (634) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1932).

Guadagnoli Dorino di Giacomo, da Canzano (Teramo), classe 1921, alpino, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Rettifica: Guadagnoli Dorino di Giacomo, da Cansano (L'Aquila), matricola 7911, distretto Sulmona, ecc.

Decreto Presidenziale 26 maggio 1956 (668) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 23, pag. 2585).

Monti Adus fu Antonio, da Altopascio (Lucca), classe 1920, caporal maggiore 3° bersaglieri. Il nome viene così rettificato: Adul.

Decreto Presidenziale 26 dicembre 1951 (425) (Bollettino ufficiale 1952, disp. 7, pag. 897).

Monti Adus fu Antonio e di Nardi Egizia, da Altopascio (Lucca), classe 1920, caporale 3° bersaglieri. Il nome viene così rettificato: Adul.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (613) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2175).

Martini Giorgio di Romano, da Claut (Udine), classe 1921, alpino, 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». La classe di leva viene così rettificata: 1922. Inoltre la maternità è: De Filippo Luigia.

Decreto Presidenziale 2 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1956. Esercito, registro 16, foglio 340 (Bollettino ufficiale 1956, disp. 16, pag. 1661).

Molinari Luigi di Paolo e di Cobeletta Maria, da Bedonia (Parma), classe 1918, caporal maggiore 8° alpini, battaglione « Tolmezzo ». La data del fatto d'arme di cui al citato decreto di concessione della medaglia di bronzo al valor militare viene così rettificata: Golubaia Krinitza, Don (Russia), 17 dicembre 1942-15 gennaio 1943, inoltre la maternità è Corbelletta e la classe 1919.

Decreto Presidenziale 19 aprile 1956 (634) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1925).

Navone Giobatta fu Bartolomeo, classe 1916, distretto Torino, *sergente, 8° alpini, battaglione « Cividale »*. Rettifica: Navone Giovanni Battista di Bartolomeo e di Ciaiolo Luigia, nato a Cambiano (Torino), ecc.

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (627) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1898).

Perano Enrico di Sebastiano e di Epis Rosalia, da Casnigo (Bergamo), classe 1922, soldato 278° fanteria. Il cognome e il nome vengono così rettificati: Perani Giacomo.

Decreto 23 dicembre 1946 (159) registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1947, Guerra, registro 3, foglio 38 (Bollettino ufficiale 1947, disp. 9, pag. 758).

Raucci Fernando di Salvatore e di Broglio Elvira, da Roma, colonnello comando 9ª armata (*alla memoria*). La data del fatto d'arme di cui al citato decreto di concessione della medaglia d'oro al valor militare viene così rettificata: « Albania 8 settembre 1943 - 17 novembre 1943 ».

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (633) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2154).

Sandali Rodolfo di Matteo, distretto Venezia, classe 1911, *tenente 54° fanteria. La località di nascita e distretto vengono* così rettificati: nato a Pola, distretto militare Udine, sezione staccata di Trieste. Inoltre la maternità è: Romaz Anna.

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (626) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2142).

Sebastiani Nicola di Serafino e fu Maria Rosati, da Ovindoli (L'Aquila), classe 1922, alpino, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Il nome viene così rettificato: Nicolino.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (613) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2178).

Tomasetti Americo di Sabatino e di Santini Teresa, da Collepietro (L'Aquila), classe 1921, caporale, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Il cognome viene così rettificato: Tomassetti.

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (626) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2151).

Trenchero Vincenzo fu Andrea e di Bacon Delfina, da Taino (Varese), classe 1909, capitano complemento 4° artiglieria alpina, gruppo « Pinerolo ». Rettifica: Tranchero Mario Vincenzo di Andrea e di Baccon Delfina, ecc.

Decreto Presidenziale 27 marzo 1956 (629) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 18, pag. 1912).

Umbrello Giuseppe di Umbrello Concetta, da Catanzaro, classe 1921, sergente maggiore, III battaglione misto genio della divisione « Julia ». Il grado viene così rettificato: sergente.

Decreto Presidenziale 20 marzo 1956 (613) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 20, pag. 2176).

Zavarella Ernesto di Francesco e di Petrella Virgilia, da Peligna (L'Aquila), classe 1921, alpino, 9° alpini, battaglione « L'Aquila ». Il Comune di nascita viene così rettificato: Pratola Peligna.

Decreto Presidenziae 19 aprile 1956 (622) (Bollettino ufficiale 1956, disp. 23, pag. 2579).

Ziraldo Rinaldo di Giulio e di Peris Irene, da Dogagna (Udine), classe 1922, caporale, 8° alpini, battaglione « Cividale ». Il nome e il grado vengono così rettificati: Rinaldo Pietro, alpino scelto.

(124)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esame ad ottocento posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tabella F).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso ad ottocento posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso - Ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per titoli ed esame a ottocento posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *F*) dei quali quattrocento riservati agli aspiranti provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale e quattrocento riservati agli aspiranti provvisti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Un quinto dei suddetti posti, rispettivamente ottanta e ottanta sono riservati al personale di ruolo e non di ruolo comunque denominato dell'Amministrazione stessa, nonchè al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, ricevitori e portalettere).

Per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due comunque prestati e dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al primo comma del presente articolo.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione da effettuarsi in applicazione del comma primo e secondo dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I medesimi posti riservati che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei diplomi indicati nell'art. 1, ovvero dei diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso dei detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di ufficiale di seconda classe, archivista o equiparati ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.
Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Detto limite è elevato:

ad anni 37:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

ad anni 39:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite massimo di età è inoltre elevato:

ad anni 40:

a) per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale che alla data del 10 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'I.R.C.E.;

c) per i candidati che appartengono al personale non di ruolo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed abbiano titolo a partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, volontari o incaricati, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico, aggiunto o transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche di cui al precedente art. 1;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessate dal servizio a domanda e d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, indirizzate al Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via delle Vergini n. 19, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovrà essere allegato, sotto pena di esclusione, un certificato di studio, rilasciato dalla competente autorità scolastica, su carta da bollo da L. 100, con l'indicazione della votazione riportata nel conseguimento del titolo stesso.

Dovranno inoltre, essere allegati alla domanda gli altri eventuali documenti, in competente carta bollata; relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica e professionale, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio ed all'idoneità conseguita nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il certificato di studio che viene allegato alla domanda,

g) gli eventuali titoli di cui al precedente comma terzo, che vengono altresì allegati alla domanda per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

h) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) programma di esame ed eventuali prove facoltative.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o del segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente, nonchè il proprio parere, favorevole o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo e non di ruolo, e degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazioni ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina. anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 6.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento d'identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative. Avrà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 8.

Programma - Votazione - Valutazione titoli

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

Le prove facoltative di cui ai predetti allegati *A* e *B* consisteranno in un solo esame orale.

Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A* al presente decreto, i candidati provvisti del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale; il programma di cui all'allegato *B* i candidati forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Agli aspiranti di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto è data invece facoltà di scegliere uno dei suddetti programmi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Nelle prove facoltative il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi.

Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione.

I titoli valutabili sono quelli attinenti:

1) Ai servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso le Amministrazioni statali con mansioni di concetto o esecutive;

2) Alla carriera professionale;

3) Al punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

4) Ai corsi di perfezionamento;

5) Al conseguimento di borse di studio;

6) All'idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto o esecutive nelle Amministrazioni statali.

La Commissione disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale, dal punto conseguito per i titoli prodotti a corredo della domanda e dai decimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

i) concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciata dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

l) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

m) il personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

n) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti Organi.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali e di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera *g*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le prefenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.) nei limiti previsti dai comma primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

I posti relativi a ciascuna delle due aliquote di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, eventualmente non ricoperti saranno conferiti ai candidati risultati idonei della restante aliquota.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile su carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici ovvero per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato d'iscrizione alle liste di leva, rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati al altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e lo stato matricolare civile di cui alla lett. *i*) del precende art. 9, ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè il personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 11, un certificato in carta da bollo da L. 100, da cui risulti, che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresi la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice segretario e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i vice segretari in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1958
Registro n. 1, *foglio n.* 372 — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME
(AMMINISTRATIVO)

Prove scritte

1ª Prova:

Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª Prova:

Contabilità generale dello Stato. Nozioni di scienza delle finanze.

Prova orale

Oltre le materie delle prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica.

b) Nozioni di diritto penale: Istituti generali. - Delitti contro la pubblica Amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio.

c) Nozioni di economia politica.

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prove facoltative orali

Lingue estere: francese, inglese, spagnolo.

Lettura e traduzione immediata senza vocabolario di un brano della lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Visto, *il Ministro*: MATTARELLA

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME
(RAGIONERIA)

Prove scritte

1ª Prova:

Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª Prova:

Computisteria. Ragioneria generale ed applicata. Contabilità generale dello Stato.

Prova orale

Oltre le materie delle prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica.

b) Nozioni di diritto penale: Istituti generali. Delitti contro la pubblica Amministrazione. Delitti contro la fede pubblica. Delitti contro il patrimonio.

c) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prove facoltative orali

Lingue estere: francese, inglese, spagnolo.

Lettura e traduzione immediata senza vocabolario di un brano della lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Visto, *il Ministro*: MATTARELLA

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Servizio 1° - Div. 1ª - Ufficio concorsi
via delle Vergini, 19 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esame a ottocento posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e di sostenere il programma di cui all'allegato (1).

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . di cui allega alla presente un certificato con l'indicazione dei voti riportati;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli . . . . . che, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

l) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A* al presente decreto i candidati provvisti del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale; il programma di cui all'allegato *B* i candidati forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale. Agli aspiranti di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto è data invece facoltà di scegliere uno dei suddetti programmi.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3, del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(330)

Concorso per titoli ed esame a centocinquanta posti di consigliere di terza classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tabella B).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, concernente la revisione dei ruoli organici del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a centocinquanta posti di consigliere di terza classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso. Ripartizione dei posti.

E' bandito un concorso per titoli ed esame a centocinquanta posti di consigliere di terza classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *B*) di cui trenta posti riservati al personale di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, dell'Amministrazione stessa, nonchè al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti, ricevitori e portalettere). Per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati, e dovranno essere in possesso di una delle lauree indicate al primo comma del successivo art. 2.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione da effettuarsi in applicazione dei comma primo e secondo dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I medesimi posti riservati che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o economiche marittime o sociali e sindacali o politiche o politiche sociali o politiche ed amministrative o coloniali.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.

Limiti di età.

Possono essere ammessi al concorso coloro che non hanno superato il 32° anno di età.

Detto limite è elevato:

ad anni 37:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

ad anni 39:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite massimo di età è inoltre elevato:

ad anni 40:

a) per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell'I.R.C.E.;

c) per i candidati che appartengano al personale non di ruolo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed abbiano titolo a partecipare ai posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, volontari o incaricati, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico, aggiunto o transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche di cui al precedente art. 1;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via delle Vergini n. 19, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovrà essere allegato, sotto pena di esclusione, un certificato di studio, rilasciato dalla competente autorità scolastica, su carta da bollo da L. 100, con l'indicazione della votazione riportata nel conseguimento del titolo stesso.

Dovranno, inoltre, essere allegati alla domanda gli altri eventuali documenti, in competente carta bollata, relativi a titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica e professionale, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio ed all'idoneità conseguita nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il certificato di studio che viene allegato alla domanda;

g) gli eventuali titoli di cui al precedente comma terzo, che vengono altresì allegati alla domanda per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice;

h) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) se intendano o meno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda, nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente, nonchè

il proprio parere, favorevole o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo e non di ruolo, e degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazioni ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 6.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento d'identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari e due impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparato.

Alla Commissione potrà essere aggregato altro membro per l'espletamento della prova facoltativa.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione stessa con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparato.

Art. 8.

Votazioni - Valutazione titoli

L'esame consterà di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova facoltativa scritta ed orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi

Nella prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione

I titoli valutabili sono quelli attinenti: 1) ai servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso le Amministrazioni statali con funzioni direttive o di concetto, 2) alla carriera professionale, 3) al punteggio conseguito nell'esame di laurea; 4) ai corsi di perfezionamento; 5) al conseguimento di borse di studio; 6) all'idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alle carriere direttive e di concetto nelle Amministrazioni statali La Commissione disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte dal punto ottenuto in quella orale, dal punto ottenuto per i titoli prodotti a corredo della domanda e dal decimo della media dei voti riportati nella prova facoltativa.

Art 9

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata da inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I°, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100,

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100,

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede,

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per fatti derivanti dal terrorismo slavo, o per i fatti di Trieste del 4 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi, produrranno gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato

dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

i) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dovranno produrre copia, in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

l) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso:

m) il personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

n) coloro che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti Organi.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo eccettuati quelli indicati alla lettera *g*). Non è consentito fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 10.

Graduatoria di merito. Riserva dei posti. Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai comma quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.), nei limiti previsti dai comma primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile su carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 12.

Documentazioni ridotte o supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente art. 9, ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè il personale degli uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre,

in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 11, un certificato su carta da bollo da L. 100. da cui risulti, che alla data del 18 giugno 1953 erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di terza classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di terza classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il limite stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1957

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1958
Registro n. 1, *foglio n.* 373. — FAGGIANI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAME

Materie di esame scritto

1ª Prova: Diritto amministrativo e costituzionale.
2ª Prova: Diritto civile e commerciale.
3ª Prova: Scienza delle finanze ed economia politica.
4ª Prova: Lingua estera (facoltativa): Traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Materie di esame orale
(oltre quelle delle prove scritte di cui ai numeri 1, 2 e 3)

A) Diritto penale: istituti generali - Delitti contro la pubblica Amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio;

B) Principi di diritto processuale penale: atti di polizia giudiziaria - Istruzione sommaria;

C) Diritto internazionale pubblico;

D) Contabilità generale dello Stato;

E) Statistica metodologica ed economica;

F) Principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni (Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656).

G) Lingua estera facoltativa: Breve colloquio atto a dimostrare di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

Visto, *il Ministro*: MATTARELLA

ALLEGATO N. 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Servizio 1° - Div. 1ª - Ufficio concorsi
via delle Vergini, 19 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esame a centocinquanta posti di consigliere di terza classe in prova del ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . di cui allega alla presente un certificato con l'indicazione dei voti riportati;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli: . . . . che, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

l) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(329)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria del concorso per la sesta sede farmaceutica di nuova istituzione, del comune di Rosignano Marittimo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 11442 in data 12 aprile 1957, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della sesta sede farmaceutica, di nuova istituzione, nel territorio del comune di Rosignano Marittimo;

Visto il decreto prefettizio in data 26 marzo 1957, n. 10417, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto che i decreti succitati sono stati pubblicati nei modi di legge;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sesta sede farmaceutica, di nuova istituzione, del comune di Rosignano Marittimo, così come è stata formata dalla Commissione giudicatrice:

1.	Ferrari Riccardo, precede per età	punti	77,000	su 150
2.	Marri Carlo	»	77,000	»
3.	Cornacchione Giacinto	»	75,250	»
4.	De Bortoli Antonio	»	71,360	»
5.	Guarda Guido	»	67 —	»
6.	Selvaggi Mario	»	64,715	»
7.	Bartolozzi Igino	»	61,835	»
8.	Tripiccione Leonita	»	60,363	»
9.	Bullio Branzon Giovanni	»	57,129	»
10.	De Antoni Amedeo	»	54,976	»
11.	Carretta Luisa	»	53,829	»
12.	Pallante Zeffirino	»	53,250	»
13.	Agosti Enrico	»	52 —	»
14.	Bartoli Mario	»	51,775	»
15.	Musacchia Giovanni	»	50,328	»
16.	Cassisi Mariano	»	50 —	»
17.	Mesini Massimiliano	»	46,466	»
18.	Romano Luigi	»	46,052	»
19.	Pifferi Anna Maria	»	45,350	»
20.	Quadri Giuseppe	»	44,832	»
21.	Scandellari Arrigo	»	42,960	»
22.	Liserani Carlo	»	42,093	»
23.	Mammoli Fernanda Liliana	»	41,927	»
24.	La Marca Rosario, invalido di guerra, legge 10 agosto 1950, n. 648	»	41 —	»
25.	Carbonara Raffaele	»	40,996	»
26.	Forzini Vittorio	»	36,480	»
27.	Deffenu Mario	»	33,567	»
28.	Meoni Daniele	»	33,466	»
29.	Vallicelli Enzo	»	33,414	»
30.	Ferrara Fausto	»	33,399	»
31.	Scorcelletti Cesare	»	33,291	»
32.	Garuti Armando	»	33,192	»
33.	Manghise Angelo	»	32,833	»
34.	Sabatini Enzo	»	31,061	»
35.	Nassi Onesto	»	30,966	»
36.	Culla Ramoscelli Cesira	»	29,799	»
37.	Massarelli Tommaso	»	29,666	»
38.	Anichini Fernanda	»	27,415	»
39.	Medici Marino	»	25,664	»
40.	Nannini Antonello	»	25 —	»
41.	Palumbo Federico	»	24,600	»
42.	Giorgio Pietro	»	21,081	»
43.	Lupi Giancarlo	»	18,532	»
44.	Ferrari Elio	»	16,165	»
45.	Percoco Amelia	»	10,933	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 7 gennaio 1958

Il prefetto: BIANCHI

(336)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221, Div. 3ª San., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1954 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 31 dicembre 1954, n. 43789, Div. 3ª San.;

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221, Div. 3ª San.;

Considerato che a seguito di rinuncia si è resa vacante e disponibile la condotta medica del comune di Bognanco;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Eufisio Coppi è assegnato alla condotta medica del comune di Bognanco.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e al comune di Bognanco.

Novara, addì 8 gennaio 1958

p. *Il prefetto*: PATRELLI

(264)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 25702 in data 31 maggio 1957, col quale veniva bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1956;

Considerato di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dagli enti interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Scordamaglia dott. Giorgio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale capo;

Concetti prof. Fulvio, primario ostetrico ginecologo ospedaliero;

Cariati prof. dott. Abramo, specialista in ostetricia;

Rizzuti Tesi Ida, ostetrica condotta.

Segretario:

Tarsia dott. Vincenzo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Cosenza, addì 9 gennaio 1957

Il prefetto: SPANO

(344)

PREFETTURA DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 18 settembre 1957, numero 40890/3ª San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo,

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come segue:

Presidente:

Chiesi dott Alceo, vice prefetto.

Componenti:

Renzulli dott. Alberto, medico provinciale,

Macciotta dott. Massimo, docente in clinica ostetrica,

Barbanti-Silva prof Edgardo, libero docente in ostetricia,

Furini Annunziata, ostetrica condotta;

Segretario:

Cimatelli dott Michele, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura

Modena, addì 13 gennaio 1958

Il prefetto CERUTTI

(347)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 18 settembre 1957, numero 40890/3ª San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo,

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956 è costituita come segue:

Presidente:

Chiesi dott Alceo, vice prefetto

Componenti:

Renzulli dott Alberto, medico provinciale,

Galli prof Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Modena,

Coppo prof Mario, direttore della clinica medica dell'Università di Modena;

Galassini dott Osmilda, medico condotto

Segretario:

Marino dott Ernesto, funzionario dell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Modena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura

Modena, addì 13 gennaio 1958

Il prefetto: CERUTTI

(345)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 18 settembre 1957, numero 40890/3ª San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo,

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei veterinari e dai Comuni interessati,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto l'art 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956, è costituita come segue

Presidente:

Chiesi dott Alceo, vice prefetto

Componenti:

Messieri prof Albino, docente in clinica medica veterinaria,

Bianchi prof Edoardo docente in malattie infettive profilassi e polizia veterinaria,

Buffagni dott Vittorio, veterinario condotto

Segretario:

Marino dott Ernesto funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Modena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura

Modena addì 13 gennaio 1958

Il prefetto CERUTTI

(346)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C